

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 novembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 29.

Modifiche della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 30.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 31.

Istituzione dell'area protetta regionale Giardini botanici Hanbury ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 32.

Riordino dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova.  
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 33.

Interventi in conto capitale sul fabbricato adibito dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario «ERSU» a casa dello studente. .... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 34.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 «norme per la promozione culturale». Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 35.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 «disciplina della polizia locale» ..... Pag. 9

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 7.

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ..... Pag. 11

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 17.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1998 ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 24.

Istituzione del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 25.

Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale, di cui all'art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, di un finanziamento per la costruzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 26.

Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni ..... Pag. 24

**LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 28.**

**Disposizioni per il settore lattiero-caseario - Modalità e criteri per l'attribuzione delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla Regione** ..... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 29.**

**Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**  
Pag. 26

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 31.**

**Variante alla normativa tecnica del piano territoriale di coordinamento del Pollino** ..... Pag. 28

**LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 32.**

**Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale** ..... Pag. 28

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 29.

**Modifiche della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Rinumerazione di articoli della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18.*

1. Nelle rubriche e nel testo della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni, le parole «art. 71-bis», «71-ter», «71-quater», «71-quinques», «71-sexies», «71-septies», «71-octies», «71-novies», «71-decies», «71-undecies», «71-duodecies», «71-terdecies», e «71-quaterdecies» vengono sostituite dalle parole «art. 72-bis», «72-ter», «72-quater», «72-quinques», «72-sexies», «72-septies», «72-octies», «72-novies», «72-decies», «72-undecies», «72-duodecies», «72-terdecies», e «72-quaterdecies».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 72-sexies*

1. Il comma 1 dell'art. 72-sexies della legge regionale n. 18/1999, come rinumerato dell'art. 1 della presente legge, è sostituito dal seguente:

«1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'art. 72-bis, comma 2, sulla base delle documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 72-septies, 72-octies, 72-duodecies e dell'art. 114, comma 11-septies».

## Art. 3.

*Modifica dell'art. 72-duodecies*

1. Nel comma 1 dell'art. 72-duodecies della legge regionale n. 18/1999, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 11 (modifiche al capo VI-bis della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 «adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia» come integrata dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 41) e come rinumerato dall'art. 1 della presente legge, dopo la parola «giornaliere» sono soppresse le parole «del paesaggio» e le parole «e della minimizzazione della popolazione esposta» sono sostituite dalle parole «per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione».

## Art. 4.

*Modifica dell'art. 104*

1. La lettera c) dell'art. 104 della legge regionale n. 18/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) la promozione di iniziative, studi e ricerche, l'approvazione dei progetti e la concessione di contributi nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico in raccordo con quanto contenuto nel quadro di riferimento e nel piano degli interventi del programma regionale di sviluppo, ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione). Tali interventi possono essere attivati, con le modalità e le priorità necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente capo, anche ad iniziativa della Regione.»

## Art. 5.

*Inserimento degli articoli 104-bis e 104-ter*

1. Dopo l'art. 104 della legge regionale n. 18/1999 sono inseriti i seguenti:

«Art. 104-bis (Tipologia degli interventi). — 1. Le iniziative di cui alla lettera c) dell'art. 104 devono consentire di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente superiori a quelli previsti dalle vigenti norme e sono dirette a:

a) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate così come definite dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 10/1991 e diffondere le conoscenze acquisite;

b) promuovere attività volte al contenimento e risparmio energetici.

2. I progetti inerenti le iniziative di cui al comma 1, devono illustrare, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria, la redditività e i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse e garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.

3. Per la promozione, l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi la Regione si avvale dell'«agenzia regionale per l'energia della Liguria» con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 113, comma 3.

«Art. 104-ter (Quantificazione dei contributi). — 1. I contributi, nel rispetto di quanto stabilito nella comunicazione della commissione della Comunità europea (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 94/C/72/03) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 marzo 1994, qualora concessi a imprese sono erogati fino a concorrenza di un livello massimo del trenta per cento di costi ammissibili ESL (equivalente sovvenzione lordo inteso quale valore nominale, esclusa l'imposta, dei contributi in conto capitale o quale valore attualizzato, esclusa l'imposta) dei contributi in conto interessi, espressi in termini di percentuale dell'investimento).

2. Nel caso d'investimenti realizzati da piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione europea n. 96/280 del 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE n. L107 del 30 aprile 1996, è calcolata una maggiorazione dell'aiuto di dieci punti ESL percentuali rispetto ai massimali ammessi per le grandi imprese.»

## Art. 6.

*Modifica all'art. 109*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Alle esigenze di spese relative alle disposizioni del presente titolo si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui al capitolo 8741 "interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia.»

2. Il comma 3 dell'art. 109 della legge regionale n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Sino alla approvazione del piano energetico regionale si applicano, per la concessione dei contributi, i criteri di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 1756 in data 19 giugno 1998 e n. 713 in data 2 luglio 1999.»

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 113*

1. Al comma 3 dell'art. 113 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«utilizzazione del capitolo 650 che assume le seguente denominazione: "Spese per studi e ricerche per l'integrazione e l'aggiornamento del piano energetico regionale e per iniziative connesse".».

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 114*

1. Il comma 11-ter dell'art. 114 della legge regionale n. 18/1999 è soppresso.

2. Dopo il comma 11-opties dell'art. 114 della legge regionale n. 18/1999, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2000 n. 6 (disposizioni transitorie della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18: «adeguamento delle discipline e conferimento delle finzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia» come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 41) è aggiunto il seguente:

«11-novies. La concessione e la liquidazione di contributi richiesti in base alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 48 (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico) può essere integrata ai sensi dell'art. 104-ter.».

## Art. 9.

*Modifica dell'art. 115*

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 115 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunta la seguente:

«n-bis) legge regionale 8 novembre 1996, n. 48 (interventi regionali nel campo delle energie alternative e del risparmio energetico).».

## Art. 10.

*Notifica*

1. Nelle more della conclusione della notifica della Commissione europea in forza dell'art. 93, paragrafo 3 del trattato CE, l'efficacia della disciplina, per quanto concerne i contributi alle imprese, è limitata alla concessione di contributi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» di cui alla comunicazione della Commissione della Comunità europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996.

## Art. 11.

*Proroga di termini*

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 72-octies della legge regionale n. 18/1999, come rinumerato dall'art. 1 della presente legge, è prorogata al 30 settembre 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0482

## LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 30.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 20*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati, può riservare per gravi situazioni di emergenza abitativa una quota percentuale degli alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito territoriale così come definito dalla programmazione di settore. A tal fine i comuni proponenti formulano una specifica richiesta con la determinazione della quota percentuale occorrente per fornirgli l'emergenza abitativa.».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 31*

1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 10/1994, come modificata dalla legge 13 dicembre 1999 n. 38, dopo le parole «Codice civile» sono aggiunte le seguenti: «o di altre garanzie ritenute idonee dallo stesso».

## Art. 3.

*Inserimento nuovo articolo*

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 10/1994 è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis (Istituzione del fondo regionale di garanzia). — 1. È istituito il «fondo regionale per il superamento delle situazioni di morosità pregressa» al fine di consentire la effettiva attuazione di quanto previsto all'art. 31, di entità pari a lire 500 milioni annue. Il fondo è utilizzato per il trenta per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi e per il settanta per cento a favore delle fondazioni e associazioni riconosciute di cui al comma 2.

2. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la gestione dei fondi speciali sono iscritte in un apposito elenco tenuto presso la giunta regionale, a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del fondo.

3. I contributi di cui al comma 1, sono concessi ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi a condizione che essi costituiscano speciali fondi finalizzati a garantire per una somma superiore al cinquanta per cento del dovuto le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine a favore degli assegnatari morosi nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.

4. I contributi di cui al comma 1, sono concessi alle fondazioni e alle associazioni che prestano garanzie alle banche al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso. I finanziamenti di cui sopra possono essere erogati direttamente dai soggetti gestori dei contributi.

5. La giunta regionale provvede entro il 30 giugno al riparto della quota del fondo di spettanza tra i diversi soggetti, tenendo conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività e già svolta e debitamente documentata. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione delle presenti disposizioni si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel riparto si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. Il contributo erogabile a favore dei beneficiari non può essere comunque superiore a lire 25 milioni.

6. Gli interessi derivanti dal deposito bancario del contributo, al netto delle spese di gestione documentate, affluiscono nel fondo regionale di cui al comma 1.

7. Entro il 31 marzo i consorzi o cooperative, le fondazioni e le associazioni ai quali sono stati concessi i contributi trasmettono alla giunta regionale e all'azienda regionale territoriale per l'edilizia territorialmente competente una relazione che attesta, con riferimento all'anno precedente:

- a) l'ammontare dei prestiti garantiti;
- b) l'elenco dei beneficiari;
- c) il rendiconto delle spese di gestione;
- d) l'elenco delle insolvenze.

In caso della cessazione delle attività, per qualsiasi motivo, il contributo non impegnato per la concessione di garanzie, comprensivo degli interessi maturati, è restituito al bilancio regionale. Per le somme già impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti, al netto delle insolvenze.

8. Per gli assegnatari che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo la procedura di cui all'art. 31, comma 5, può trovare applicazione più di una volta.»

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 è istituito il capitolo 2874 con denominazione «fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale pubblica» con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con prelevamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0483

## LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 31.

### Istituzione dell'area protetta regionale Giardini botanici Hanbury.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Istituzione, individuazione e classificazione dell'area protetta regionale «Giardini botanici Hanbury»*

1. Ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, è istituita l'area protetta regionale «Giardini botanici Hanbury» comprendente il complesso immobiliare di proprietà statale così denominato sito in Ventimiglia e già concesso in uso all'Università degli studi di Genova.

2. I confini dell'area protetta regionale «Giardini botanici Hanbury» sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge e comprendono anche il tratto di mare prospiciente ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 394/1991, secondo quanto previsto dal successivo art. 6 della presente legge.

3. L'area protetta così individuata è classificata «giardino botanico» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

#### Art. 2.

##### *Finalità*

1. L'area protetta «Giardini botanici Hanbury» viene inserita nel sistema regionale delle aree protette con le seguenti finalità specifiche:

a) tutelare, promuovere e valorizzare i giardini in quanto patrimonio ambientale, paesaggistico e scientifico di straordinaria importanza, integrando, secondo principi di intesa e collaborazione, l'opera svolta dall'Università degli studi di Genova nella sua qualità di concessionario del complesso immobiliare, e l'azione degli organi statali preposti alla tutela dei beni culturali;

b) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione dei Giardini a fini scientifici, culturali, sociali e didattici;

c) conservare le specie endemiche regionali, con particolare riferimento a quelle soggette a rischio di estinzione, agli endemismi del settore delle Alpi Liguri meridionali, agli endemismi del piano basale «alofite, sclerofite sempreverdi mediterranee, orchidee termofile;

d) attivare funzioni di raccordo e indirizzo per i giardini botanici collegati ai parchi regionali;

e) attivare funzioni di consulenza e formazione in campo botanico degli operatori delle aree protette;

f) tutelare il tratto di mare prospiciente i Giardini botanici Hanbury sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti;

g) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare prospiciente i Giardini botanici Hanbury a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

### Art. 3.

#### *Gestione*

1. La gestione dell'area protetta «Giardini botanici Hanbury» è affidata all'Università degli studi di Genova, di seguito denominato ente gestore, sulla base di una apposita convenzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

2. L'ente gestore si avvale di un comitato di coordinamento composto da:

- a) il rettore dell'Università degli studi di Genova, o un delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente della provincia di Imperia, o un suo delegato;
- c) il sindaco del comune di Ventimiglia, o un suo delegato;
- d) il soprintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria, o un suo delegato;
- e) il soprintendente ai beni archeologici della Liguria, o un suo delegato;
- f) il direttore generale dell'azienda di promozione turistica «Riviera dei fiori», o un suo delegato;
- g) il direttore dei Giardini botanici Hanbury, o un suo delegato.

3. Il comitato di coordinamento svolge funzioni consultive e propositive sulle questioni inerenti l'area protetta, nonché funzioni di raccordo fra gli enti e le amministrazioni di cui è composto; in particolare il comitato studia e propone ipotesi di miglioramento dell'accessibilità dei visitatori, della fruibilità in genere dei Giardini, della loro promozione in campo nazionale ed europeo.

4. Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'art. 6, il comitato è integrato da un rappresentante della competente autorità statale e da due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati rispettivamente dalla Regione e dall'Università degli studi di Genova.

5. Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. L'ente gestore, per lo svolgimento delle attività istituzionali relative all'area protetta, si avvale di personale alle proprie dipendenze o di personale esterno incaricato ai sensi di legge.

7. La gestione organizzativa e contabile-amministrativa dell'area protetta «Giardini botanici Hanbury» è disciplinata dalle norme dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile dell'Università degli studi di Genova.

### Art. 4.

#### *Programma pluriennale*

1. L'ente gestore, sentito il comitato di coordinamento, adotta il programma pluriennale e lo trasmette alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Nel Programma sono evidenziati:

a) le attività svolte e gli interventi realizzati nell'anno precedente nonché il rendiconto delle spese effettuate, per il medesimo periodo, sulla base di contributi specificatamente destinati all'area protetta da parte della Regione, di enti locali, dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici e di soggetti privati e di ogni altra entrata dell'area protetta;

b) le attività e gli interventi da realizzarsi in un triennio, con l'indicazione delle risorse occorrenti e delle fonti di finanziamento cui si intende accedere.

3. La giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva ogni anno il programma, individuando i contributi da erogare per la realizzazione degli interventi e per le spese correnti, nonché i criteri e le modalità di erogazione di tali contribuenti.

### Art. 5.

#### *Norme di tutela, vigilanza e sanzioni*

1. Nell'area protetta «Giardini botanici Hanbury» sono consentite le attività e gli interventi volti a perseguire le finalità e gli scopi di cui all'art. 2.

2. Nell'area protetta continuano ad operare i vincoli storico-monumentali, urbanistici, paesistici ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alla disciplina dettata del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.

3. Sono in ogni caso vietati gli interventi e le attività di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 397/1991 e all'art. 42 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

4. L'ente gestore può approvare un apposito regolamento relativo alle norme di comportamento da osservare nell'area protetta.

5. In materia di vigilanza e sanzioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

6. Nel tratto di mare prospiciente, le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali sanzioni penali ed amministrative statali vigenti in materia.

### Art. 6.

#### *Tutela del tratto di mare prospiciente l'area protetta*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore e la Regione, sentiti gli enti locali interessati e d'intesa con l'autorità statale competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente l'area protetta «Giardini botanici Hanbury».

2. Il piano, su proposta della giunta, è approvato dal consiglio regionale.

### Art. 7.

#### *Norme transitorie e finali*

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale approva, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui all'art. 4, sulla base di una relazione presentata dall'ente gestore, anche in assenza del parere del comitato di coordinamento.

2. La perimetrazione dell'area protetta può essere ampliata con deliberazione del consiglio regionale, contenente eventuali norme particolari di uso e di destinazione, con le procedure previste per il piano dell'area protetta all'art. 18 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e, per il tratto di mare, con le procedure previste dall'art. 6 della presente legge.

3. Per quanto non previsto nella presente legge, all'area protetta «Giardini botanici Hanbury» si applicano le norme della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

### Art. 8.

#### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante prelevamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa dal «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000 e dotazione di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa al capitolo 2506 «contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti» del medesimo stato di previsione;

b) prelevamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000 e dotazione di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa al capitolo 2507 «contributi in conto capitale agli enti di gestione per attività ed interventi nelle aree protette regionali, provinciali o locali» del medesimo stato di previsione.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0484

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 32.

**Riordino dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova può essere trasformato in società per azioni o a responsabilità limitata o può costituire società di gestione.

2. La trasformazione è approvata dal consiglio regionale su proposta degli enti fondatori.

3. Il capitale sociale iniziale di tale società è determinato dalla delibera di trasformazione in misura pari al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Con la stessa deliberazione sono individuati i soci e le quote di capitale di rispettiva pertinenza.

4. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile.

5. Ai fini della definitiva determinazione dei lavori patrimoniali conferiti, entro un mese dalla costituzione della società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale di Genova una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, comma 1 del codice civile. Entro due mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori ed i sindaci determinano i valori definitivi, di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni o le quote della società sono inalienabili.

6. La società risultante dalla trasformazione dell'ente predetto deve avere la disponibilità del quartiere fieristico e, ad oggetto societario, l'esercizio dell'attività fieristica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0485

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 33.

**Interventi in conto capitale sul fabbricato adibito dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario «ERSU» a casa dello studente.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Contributo all'E.R.S.U.*

1. La Regione Liguria partecipa alla ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in Genova, via Asiago 2, adibito dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario «E.R.S.U.» a casa dello studente, con un intervento in conto capitale di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

*Liquidazione del contributo*

1. Il contribuente è liquidato nella misura del cinquanta per cento alla consegna dei lavori ed il saldo alla rendicontazione totale del contributo assegnato previo collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il prelievo di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 5735 «contributo all'ERSU per la ristrutturazione edilizia del fabbricato adibito a casa dallo studente di via Asiago - Genova» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0486

## LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 34.

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 «norme per la promozione culturale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 19 aprile 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni*

1. Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 «norme per la promozione culturale» e successive modifiche ed integrazioni le parole «istituzioni culturali liguri» sono sostituite dalle parole «istituzioni culturali operanti in Liguria».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 4-ter della legge regionale n. 7/1983*

1. Al primo comma dell'art. 4-ter della legge regionale n. 7/1983 le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle parole «entro il 31 marzo».

## Art. 3.

*Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 7/1983*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 7/1983 è inserito il seguente comma:

«Al programma si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 «norme sulle procedure di programmazione e successive modifiche».

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1983*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 7/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Domande di sovvenzione e di contributo). — Le domande di contributo devono essere presentate entro 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo alla provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione.

Entro il termine di cui al primo comma, le istituzioni culturali di interesse regionale, i comitati organizzatori e i centri culturali polivalenti presentano domanda di sovvenzione alla Regione.

Entro il termine di cui al primo comma, le province possono proporre alla Regione di assumere direttamente progetti da loro stesse elaborati; le province propongono, altresì, l'eventuale localizzazione dei centri culturali polivalenti».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1983*

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 6-bis della legge regionale n. 7/1983 sono sostituiti dai seguenti:

«La Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa determinazione della quota delle relative spese da assumere a carico della Regione stessa e le modalità di intervento, approva:

a) le iniziative di interesse regionale, acquisito il parere del comitato tecnico per attività culturali, trasmettendone l'elenco alle province;

b) le sovvenzioni previste dalla legge a favore delle istituzioni culturali di interesse regionale, dei comitati organizzatori e dei centri culturali polivalenti.

Entro il 30 giugno le province concedono i contributi per le iniziative di competenza, sentiti i propri comitati tecnici di promozione culturale previsti dall'art. 6-ter»

## Art. 6.

*Modifica all'art. 6-quater della legge regionale n. 7/1983*

1. Al primo comma dell'art. 6-quater della legge regionale n. 7/1983 le parole «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno».

## Art. 7.

*Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 7/1983*

1. L'ottavo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 7/1983 è sostituito dal seguente:

«Oltre il predetto trattamento, ai membri del comitato tecnico si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e sono corrisposte le indennità di cui alla tabella A della stessa.

## Art. 8.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7/1983*

1. Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 7/1983 è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge sono riconosciute istituzioni di interesse regionale, con deliberazione della giunta regionale, le istituzioni culturali, aventi sede o sezione autonoma in Liguria e i requisiti di cui all'art. 4, che svolgono da almeno cinque anni consecutivi la loro attività.»

## Art. 9.

*Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 7/1983*

1. Al primo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7/1983 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) una dettagliata relazione illustrativa dei progetti culturali per i quali si richiede l'intervento regionale e provinciale;

c) un preventivo finanziario ed un piano di finanziamento delle singole iniziative da cui risulti la copertura al momento della domanda di metà della spesa con fondi di soggetti pubblici e privati;».

## Art. 10.

*Ulteriore contributo della Regione alla dotazione del patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice*

1. La Regione Liguria contribuisce ulteriormente alla dotazione del patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice con un apporto di L. 1.000.000.000.

## Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «fondo occorrente per far fronte ad



oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 e finanziamento del capitolo 3649 «apporto della Regione Liguria al patrimonio della Fondazione Teatro Carlo Felice» con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

## Art. 12.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale n. 7/1983 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente alle lettere e) e f) del primo comma dell'art. 14 e al terzo comma dell'art. 25.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 marzo 2000

MORI

00R0487

---

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 35.**
**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 «disciplina della polizia locale».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 3 maggio 2000*)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1995 n. 40*

1. Alla legge regionale 8 agosto 1995, n. 40 «disciplina della polizia locale» sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli seguenti.

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 1*

1. L'art. 1 è così sostituito:

«Art. 1 (*Funzioni di polizia locale*). — 1. I comuni, singoli o associati, le province e le comunità montane ai sensi dell'art. 3 comma 4, esercitano secondo quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 «legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» e dalla presente legge, nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di polizia locale che ad essi sono attribuite o delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.

2. Le funzioni di polizia locale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e rurale, alla

circolazione stradale, all'urbanistica e all'edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, alla tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria.

3. Restano ferme funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, le cui attività ispettive e di vigilanza sono disciplinate dalle specifiche normative statali e regionali.»

## Art. 3.

*Modificazioni all'art. 2*

1. Nella rubrica e nel testo dell'art. 2, le parole «di polizia municipale» sono sostituite con le parole «di polizia locale».

2. Nel comma 1, lettera b), le parole «di privati infortuni» sono sostituite con le seguenti parole «di privati infortuni. Per tali ipotesi la giunta regionale, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartisce specifiche direttive che devono essere attuate da singoli enti locali interessati».

## Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 è così sostituito:

«Art. 3 (*Disposizioni generali*). — 1. Le attività di polizia locale si attuano di norma nell'ambito territoriale dell'ente locale di appartenenza.

2. Le attività di polizia locale, qualora si svolgano in ambiti territoriali più ampi, devono essere realizzate in attuazione di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «ordinamento delle autonomie locali».

3. Le attività di polizia locale possono essere svolte tramite:

- a) comando o distacco degli addetti;
- b) collaborazione tra enti locali in determinate situazioni o circostanze;
- c) gestione associata delle funzioni tra enti locali.

4. I comuni appartenenti a comunità montane possono affidare alle stesse l'esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera d) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «nuove disposizioni per le zone montane.»

## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4 è così sostituito:

«Art. 4 (*Comando o distacco*). — 1. Il comando o il distacco di addetti tra enti locali può essere disposto per un periodo limitato di tempo previa intesa degli enti locali medesimi, sempreché le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia locale.

2. Durante il periodo di comando o di distacco, l'addetto mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

3. Il comando o distacco di addetti nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza non può avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della polizia locale e subordinatamente al nulla osta del responsabile del servizio, anche sulla base di criteri elaborati dal comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 19.»

## Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 6*

1. L'art. 6 è così sostituito:

«Art. 6 (*Disciplina della collaborazione*). — 1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5, si applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego.

2. I comandi e i distacchi di cui all'art. 4, e l'impiego del personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), sono disposti previa comunicazione al prefetto.»

## Art. 7.

*Modificazioni all'art. 7*

1. Nell'art. 7 le parole «di polizia municipale», e «comuni» «comune» sono sostituite rispettivamente con le parole «di polizia locale», «enti locali e «ente locale».

## Art. 8.

*Inserimento di nuovi articoli*

1. Prima dell'art. 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (*Istituzione del corpo di polizia provinciale*). — 1. Per l'esercizio delle attività di polizia locale le province per le funzioni ed i compiti ad esse attribuiti possono istituire con apposito regolamento il corpo di polizia provinciale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture che assicuri lo svolgimento di tutte le attività di polizia in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio provinciale.

2. Nella istituzione del corpo di polizia provinciale le province tengono conto in modo particolare delle caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e socio-economiche del territorio interessato.

Art. 7-ter (*Regolamento provinciale*). — 1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico e le funzioni del personale di polizia provinciale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 7-bis, entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro nonchè nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. L'organigramma, le modalità di espletamento dei servizi di polizia provinciale, le uniformi ed i distintivi, nonchè i mezzi tecnici posti a disposizione del corpo di polizia provinciale sono definiti nel regolamento dei cui all'art. 7-bis.

3. Il regolamento provinciale di cui all'art. 7-bis, deve essere inviato alla Regione e al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario di Governo.».

## Art. 9.

*Soppressione dell'art. 9*

1. L'art. 9 è soppresso.

## Art. 10.

*Inserimento di un nuovo capo*

1. Dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

*«Capo IV*

DISPOSIZIONI COMUNI. FORMAZIONE  
ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE».

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 11-bis*

1. Prima dell'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Rappresentanza istituzionale*). — 1. Il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della comunità montana o l'assessore da questi delegato sovrintende alle attività di polizia locale, impartisce gli indirizzi politico-amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.

2. Quando il servizio di polizia locale è svolto in forma associativa, nella convenzione di cui all'art. 7, sono indicati il rappresentante ed i casi in cui gli addetti al servizio di polizia locale appartenenti ai diversi enti locali sono soggetti all'autorità dell'ente locale nel cui territorio si trovano ad operare.».

## Art. 12.

*Modificazione dell'art. 12*

1. Nell'art. 12 le parole «di polizia municipale» sono sostituite dalle parole «di polizia locale» e le parole «tra i comuni e le comunità montane della Regione» sono sostituite dalle parole «tra gli enti locali della Regione».

2. L'art. 12, comma 1, è così sostituito:

«1. Per l'accesso ai profili professionali della polizia locale sono richiesti, oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme, i seguenti ulteriori requisiti:

a) possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988;

b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

c) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.».

## Art. 13.

*Modificazioni all'art. 13*

1. Nell'art. 13 le parole «i comuni, singoli o associati, e le comunità montane» sono sostituite con le parole «gli enti locali».

## Art. 14.

*Inserimento di capo*

1. Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

*«Capo IV-bis*

SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE».

## Art. 15.

*Soppressione di rubrica*

1. È soppressa la seguente rubrica:

*«Capo IV*

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE».

## Art. 16.

*Modificazione all'art. 14*

1. Nell'art. 14 le parole «di polizia municipale» sono sostituite con le parole «di polizia locale».

## Art. 17.

*Modificazioni all'art. 15*

1. Nell'art. 15 le parole «polizia municipale» sono sostituite con le parole «polizia locale».

## Art. 18.

*Modificazione all'art. 16*

1. Nell'art. 16 le parole «polizia municipale» sono sostituite con le parole «polizia locale».

## Art. 19.

*Modificazione all'art. 17*

1. Nell'art. 17 le parole «di polizia municipale» sono sostituite con le parole «di polizia locale».

## Art. 20.

*Soppressione di capo*

1. Il capo V «APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI» è soppresso.

## Art. 21.

*Modificazione all'art. 20*

1. Nell'art. 20 le parole «polizia municipale» sono sostituite con le parole «polizia locale».

## Art. 22.

*Modificazione all'art. 21*

1. Nella rubrica e nel testo dell'art. 21 le parole «di polizia municipale» sono sostituite dalle parole «di polizia locale».

## Art. 23.

*Modifica all'art. 23*

1. Nell'art. 23 la parola «municipale» è sostituita dalla parola «locale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 6 aprile 2000

MORI

00R0488

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2000, n. 7.

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 2000)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

##### Capo I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, con la presente legge emana norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge 15 marzo 1997, n.59, alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. L'azione amministrativa regionale è disciplinata dalle leggi e regolamenti regionali di settore in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo dei cittadini.

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

- a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti di esecuzione delle leggi di settore;
- b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;
- c) la riduzione dei termini dei procedimenti;
- d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
- e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;
- f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- g) lo svolgimento della documentazione amministrativa.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente legge si applica all'amministrazione regionale e agli enti regionali.

2. Si applica inoltre alle aziende di promozione turistica, all'agenzia regionale della sanità, agli enti parco e all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.

#### Art. 3.

##### *Obbligo di adozione del provvedimento*

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti.

#### Art. 4.

##### *Obbligo di motivazione*

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.

#### Art. 5.

##### *Termine del procedimento*

1. Con decreto del direttore regionale, di ente regionale e di servizio autonomo è determinato per ciascun tipo di provvedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento.

2. I termini dei procedimenti sono determinati tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni.

## Art. 6.

*Decorrenza e scadenza del termine*

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richiesta dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.

## Art. 7.

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'art. 13 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazione erronee od incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art. 25, comma 2, qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella precedente;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'art. 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella precedente;

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della giunta regionale e dei consigli di amministrazione degli enti regionali;

g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

## Capo II

## RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## Art. 8.

*Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento è il direttore della struttura competente ovvero il dirigente o il direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.

2. Il direttore regionale o di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai servizi della direzione o ente regionale cui è proposto, ovvero che rientrino nella competenza di più servizi.

## Art. 9.

*Responsabile dell'istruttoria*

1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'art. 8, il direttore regionale o di ente regionale individua quale responsabile dell'istruttoria un direttore di servizio ovvero, sentito il direttore medesimo, altro dipendente.

## Art. 10.

*Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

a) chiede, anche su proposta del responsabile dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;

b) propone agli organi competenti l'indizione di conferenze di servizi;

c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del provvedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

## Art. 11.

*Compiti del responsabile dell'istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria:

a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti di cui all'art. 24;

d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento.

## Art. 12.

*Sottoscrizione delle proposte di deliberazione*

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta regionale deve essere firmata dall'assessore proponente e controfirmata dai direttori competenti.

2. Le proposte di deliberazione degli enti regionali devono essere firmate dal presidente e controfirmate dai direttori competenti.

3. La controfirma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità.

## Capo III

## PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

## Art. 13.

*Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'art. 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2, diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 14.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.

## Art. 14.

*Modalità e contenuto della comunicazione*

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
- d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
- e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

## Art. 15.

*Intervento nel procedimento*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel provvedimento, mediante motivazione motivata istanza.

## Art. 16.

*Diritti dei soggetti interessati*

1. I soggetti di cui all'art. 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 15, hanno diritto di:

- a) prendere visione degli atti del procedimento;
- b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

## Art. 17.

*Accordi procedurali e accordi sostitutivi del provvedimento*

1. L'amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dell'art. 11 della legge n. 241/1990, come modificato dell'art. 3-*quinquies* del decreto legge n. 163/1995, convertito, con modificazione, dalla legge n. 273/1995.

## Art. 18.

*Esclusioni*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

## Capo IV

## SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

## Art. 19.

*Accordi di programma*

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il presidente della Regione o il presidente della provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale alla programmazione.

7. Per quanto non previsto dal presente art. si applica, ove compatibile, l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 17 della legge n. 127/1997.

## Art. 20.

*Effetti urbanistici dell'accordo di programma*

1. L'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del sindaco allo stesso sia ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dell'art. 43, comma 1, della legge regionale n. 34/1997.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolari particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'art. 44 della legge regionale n. 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.

3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 52/1991.

## Art. 21.

*Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'amministrazione regionale*

1. Qualora sia opportuno effettuare nell'ambito dell'amministrazione regionale l'esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, sono convocati i comitati dipartimentali competenti previsti dalla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più direzioni od enti regionali, la giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori regionali competenti; in tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.

## Art. 22.

*conferenza di servizi*

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21, l'amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della giunta regionale, una conferenza di servizio tra tutte le amministrazioni interessate:

a) qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

b) qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati, nel caso in cui la stessa amministrazione regionale curi l'interesse pubblico prevalente, ovvero sia competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi;

c) qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

2. Alla conferenza di servizi l'amministrazione regionale partecipa con un proprio rappresentante nominato dalla giunta regionale, il quale dispone dei poteri spettanti all'amministrazione regionale in relazione all'oggetto del procedimento.

3. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.

4. La conferenza di servizi è convocata, ai sensi della lettera c) del comma 1, dall'amministrazione regionale, qualora sia preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, anche su richiesta del soggetto privato la cui attività sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

6. Nel caso in cui un'amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 14, comma 3-bis, della legge n. 241/1990, come inserito dall'art. 17 della legge n. 127/1997, e modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del commissario del Governo, ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero al sindaco o al presidente della provincia nel caso, rispettivamente, di una amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva

qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della provincia previa deliberazione del consiglio provinciale, o il sindaco previa deliberazione del consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata.

7. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, può essere richiesta, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una deliberazione conclusiva del procedimento dalla giunta regionale.

8. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi/euro 15.493.706,97, richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

9. Qualora l'amministrazione regionale sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale è nominato dalla giunta regionale. Le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante regionale sostituiscono i provvedimenti di competenza dell'amministrazione regionale, salvo che la giunta regionale non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

## Art. 23.

*Accordi con pubbliche amministrazioni*

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'art. 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5, della legge n. 241/1990.

## Art. 24.

*Aquisizione di pareri e valutazioni tecniche*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni del ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da parte di organi di altre pubbliche amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge n. 241/1990.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dell'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o di enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

#### Art. 25.

##### *Misure di semplificazione*

1. L'amministrazione e gli enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia.

2. Qualora l'interessato dichiara che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

#### Art. 26.

##### *Riordino di organi collegiali*

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'amministrazione regionale e gli enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

#### Art. 27.

##### *Denuncia di inizio di attività e silenzio-assenso*

1. I casi nei quali trovano applicazione l'art. 19, come sostituito dall'art. 2 della legge 537/1993, e l'art. 20 della legge 241/1990 sono individuati dalle leggi di settore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano in materia ambientale, paesaggistica o sanitaria.

#### Art. 28.

##### *Archivi*

1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

## TITOLO II

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE.

#### Capo I

##### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 29.

##### *Applicazione*

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

#### Art. 30.

##### *Criteri e modalità di concessione*

1. I criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1, devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

#### Art. 31.

##### *Divieto generale di contribuzione*

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

#### Art. 32.

##### *Vincolo di destinazione dei beni immobili*

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'applicazione dell'art. 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 33.

##### *Utilizzo delle risorse*

1. Al fine di garantire il massimo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1º marzo.

2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

5. L'avvio dell'esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non sono state soddisfatte.

## Capo II

### PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

#### Art. 34.

##### *Procedimenti*

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso di necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

#### Art. 35.

##### *Procedura automatica*

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

#### Art. 36.

##### *Procedura valutativa*

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda: sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 33.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

#### Art. 37.

##### *Procedura negoziale*

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessati direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'amministrazione o degli enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.



## Art. 38.

*Incentivi alle imprese*

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del «*de minimis*».

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del «*de minimis*» dai soggetti di cui all'art. 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall'Unione europea. La definizione di piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del presidente della giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

## Art. 39.

*Tipologia degli incentivi ai settori economici*

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

## Art. 40.

*Tipologie degli incentivi ai settori non economici*

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'art. 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

## Capo III

## RENDICONTAZIONE

## Art. 41.

*Rendicontazione della spesa*

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'amministrazione e gli enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'amministrazione regionale con i propri fondi.

## Art. 42.

*Rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici*

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'amministrazione regionale con i fondi propri, i comuni, province, comunità montane, consorzi fra enti locali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università ed enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti del decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

## Art. 43.

*Rendicontazione di incentivi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati*

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo.

## TITOLO III

## CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALI

## Capo I

## CONTROLLI

## Art. 44.

*Ispezioni e controlli*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

## Art. 45

*Obblighi dei beneficiari*

1. L'amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

#### Art. 46.

##### *Obblighi di informazione*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'amministrazione e degli enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

#### Capo II

##### SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

#### Art. 47.

##### *Sospensione dell'erogazione di incentivi*

1. L'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'amministrazione e gli enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'amministrazione e gli enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

#### Art. 48.

##### *Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali*

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'amministrazione e gli enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.

2. La sospensione della erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

4. Nel caso di revoca l'amministrazione e gli enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47.

6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

#### Art. 49.

##### *Restituzione di somme erogate*

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1, ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'amministrazione o agli enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'amministrazione o agli enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1° settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla tesoreria regionale.

## Art. 50.

*Recupero dei crediti*

1. L'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'amministrazione o agli enti regionali.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a lire 5 milioni/euro 2.582,28, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguire di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

## Art. 51.

*Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi*

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai comuni, province, comunità montane e consorzi di enti locali, nonché agli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi.

## Art. 52.

*Rateazione*

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a lire 50 milioni/euro 25.822,84 e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'ufficio legislativo e legale, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a lire 50 milioni/euro 25.822,84, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'ufficio legislativo e legale, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

## Art. 53.

*Anticipazioni*

1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50, e 52.

## Art. 54.

*Compensazione*

1. L'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

## Capo III

## CREDITI

## Art. 55.

*Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili*

1. I crediti dell'amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del direttore competente, previa deliberazione della giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a lire 5.000.000/euro 2.582,28 sono emanati su conforme parere dell'ufficio legislativo e legale e della ragioneria generale.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali n. 17/1976, n. 30/1977, n. 63/1977, n. 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli enti regionali applicano in commi 1 e 2, secondo i rispettivi ordinamenti.

## Art. 56.

*Crediti di modico valore*

1. L'amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a lire 40.000/euro 20,66.

2. L'amministrazione e gli enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a lire 200.000/euro 103,29.

## Art. 57.

*Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a lire 1.000.000/euro 516,46, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali n. 17/1976, n. 30/1977, n. 63/1977, n. 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

## TITOLO IV

## DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

## Capo I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 58.

*Diritto di accesso*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi faccia richiesta.

## Art. 59.

*Ambito di applicazione*

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

2. È considerato documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formali, anche interni, formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento, anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti della struttura competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni di legge.

5. Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici telematici, di cui sia consentito l'accesso.

## Capo II

### MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 60.

##### *Accesso informale*

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.

#### Art. 61.

##### *Accesso formale*

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 60, commi 2 e 4.

5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.

#### Art. 62.

##### *Responsabile e termine del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è il direttore o il coordinatore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dall'art. 61, comma 3.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

#### Art. 63.

##### *Accoglimento della richiesta e modalità di accesso*

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. La visione dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione e alterarli in qualsiasi modo.

4. La visione dei documenti è effettuata dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere o fotografare, in tutto od in parte, i documenti presi in visione.

5. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

6. Con decreto del presidente della giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.

#### Art. 64.

##### *Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso*

1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'ufficio legislativo e legale nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del direttore regionale, direttore di ente o direttore di servizio autonomo competente, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.

6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.

## Art. 65.

*Pubblicazione degli atti*

1. L'amministrazione e gli enti regionali provvedono a divulgare, mediante idonee pubblicazioni, i programmi, le direttive, le istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti di rispettiva competenza ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. L'amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali.

3. La pubblicazione degli atti di cui ai commi 1 e 2, può avvenire anche per estratto; in tal caso deve essere indicata anche la struttura presso la quale poter prendere visione dell'atto medesimo nella sua interezza.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità della pubblicazione di cui ai commi 1 e 2.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il *Bollettino ufficiale* della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici, ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del bollettino medesimo. Il testo degli atti divulgati mediante strumenti informatici e telematici non ha valore legale.

## Art. 66.

*Accesso agli atti del consiglio regionale*

1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l'attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.

## Art. 67.

*Accesso dei consiglieri regionali*

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'amministrazione e degli enti regionali.

2. Il segretario generale della Presidenza della giunta regionale trasmette alla segreteria generale del consiglio regionale copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla giunta stessa, nonché la copia dei verbali di discussione. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi, i medesimi atti sono messi a disposizione del consiglio regionale dalla segreteria della giunta regionale in via informatica.

3. Il direttore regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla segreteria generale del consiglio regionale la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, di rinnovo o di modifica degli incarichi di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 marzo 1996, n.18, nonché, in caso di vacanza del titolare, la copia delle deliberazioni di conferimento, di revoca, ovvero di rinnovo o modifica degli incarichi di sostituzione degli incarichi medesimi. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del personale.

4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle direzioni regionali proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. I documenti di cui ai commi 2 e 3, sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

## Art. 68.

*Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale*

1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione del loro domicilio e dell'ufficio loro messo a disposizione dal consiglio regionale, tramite collegamento telematico.

2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.

3. L'accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d'ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell'identità dell'utente nonché delle informazioni prelevate.

4. L'amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accessibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accessibili.

## Art. 69.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto del presente titolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 70.

*Regolamenti*

1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.

## Art. 71.

*Modificazioni all'art. 6 della legge regionale n. 18/1996*

1. All'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del consiglio regionale, la giunta regionale definisce annualmente sulla base delle indicazioni fornite dagli assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa. La giunta regionale adotta gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'art. 46 dello statuto.»

2. All'art. 6 della legge regionale n. 18/1996, dopo il comma 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocatione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.»

## Art. 72.

*Modificazioni all'art. 13 della legge regionale n. 8/1999*

1. All'art. 13, comma 11, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, le parole «all'art. 52, commi 8-bis e 8-ter, della legge regionale n. 52/1991, come introdotti dall'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/1997» sono sostituite dalle seguenti «agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

## Art. 73.

*Procedimenti in corso*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui all'art. 32, si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'art. 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 74.

*Rinvio a disposizione abrogate*

1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'art. 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

## Art. 75.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate in particolare:

a) la lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 7/1988, introdotta dall'art. 71 della legge regionale n. 34/1997;

b) l'art. 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

c) l'art. 52 della legge regionale n. 52/1991;

d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;

f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;

g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;

h) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

i) l'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

k) l'art. 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

l) l'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

m) l'art. 136, l'art. 138, comma 29, l'art. 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

n) l'art. 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali cui al comma 1.

3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'art. 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.

## Art. 76.

*Testo notiziale*

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall'art. 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell'articolo annotato.

## Art. 77.

*Norme finanziarie*

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. La disposizione di cui all'art. 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall'applicazione dell'art. 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti di spesa per gli anni successivi.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 25, comma 3, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all'art. 38, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 63, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 65, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola «regione» è inserita la locuzione «e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 marzo 2000

ANTONIONE

00R0364

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2000, n. 17.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 1998.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14 del 15 marzo 2000)

(Omissis).

00R0577

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 24.****Istituzione del fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 31 marzo 2000)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. Per il cofinanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al finanziamento comunitario, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, il fondo denominato: «Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari».

**Art. 2.****Attuazione dei programmi comunitari**

1. In relazione all'approvazione da parte della commissione europea dei programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, la giunta regionale, al fine di provvedere all'iscrizione in bilancio della quota di cofinanziamento regionale, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia alla competenza che alla cassa mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 1.

2. La giunta regionale è altresì, autorizzata, in relazione alle modifiche apportate ai piani finanziari a seguito di operazioni di riprogrammazione, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per adeguare le quote di cofinanziamento regionale.

**Art. 3.****Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2000, la spesa di L. 32.400.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 9756 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato: «Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte come segue:

a) quanto a L. 1.800.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1999, elenco n. 5, numero ordine 2, allegato a detto bilancio;

b) quanto a L. 30.600.000.000 con la disponibilità che verrà prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 2000.

3. La disponibilità relativa all'anno 1999 di cui al comma 2, lettera a), è iscritta alla competenza dell'anno 2000 in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

4. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2000

BRACALENTE

00R0578

**LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 25.**

**Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale, di cui all'art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, di un finanziamento per la costruzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 31 marzo 2000)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Capitale sociale e interventi relativi al patrimonio vegetale regionale**

1. La giunta regionale corrisponde, per l'anno 2000, all'Azienda vivaistica regionale, prevista dal comma 6 dell'art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, l'importo di lire 300 milioni quale partecipazione regionale al capitale sociale dell'azienda ed un contributo di lire 300 milioni per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico concernenti la difesa del patrimonio vegetale regionale e la conservazione della biodiversità.

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 600 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 4045 dello stato di previsione della spesa.

3. Per gli anni 2001 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2000

BRACALENTE

00R0579

## LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 26.

Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 31 marzo 2000)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Disposizioni concernenti i componenti la giunta regionale*

1. I componenti della giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

2. Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una indennità pari a quella prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, al netto delle ritenute di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2.

3. Ai componenti della giunta non consiglieri compete il rimborso per le spese di permanenza e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

## Art. 2.

*Struttura di supporto al presidente della giunta regionale*

1. Per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del presidente della giunta regionale è istituita apposita struttura denominata «Gabinetto del presidente», la cui composizione è determinata con decreto del presidente.

2. Il personale addetto al gabinetto del presidente, è scelto tra i dipendenti regionali, oppure comandato da altra pubblica amministrazione, ovvero assunto con contratto di tipo privatistico a tempo determinato.

3. I dipendenti regionali, o comandati da altra pubblica amministrazione, assegnati alla struttura di cui al comma 1, conservano il trattamento economico in godimento o, qualora optino per il rapporto di tipo privatistico, sono tenuti a collocarsi in aspettativa o fuori ruolo. Per i dipendenti regionali, collocati in aspettativa o fuori ruolo, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. Il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato è determinato con il decreto di cui al comma 1.

5. Il presidente della giunta può avvalersi di consulenti e incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

6. I contratti a tempo determinato, i contratti di consulenza e gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione dalla carica del presidente.

7. Alle nomine dei soggetti di cui al presente articolo provvede il presidente con decreto.

8. Al personale di cui ai commi 2 e 3 che non opti per il rapporto di tipo privatistico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico accessorio.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 350.000.000 per gli oneri di cui all'art. 1, con iscrizione in termini di competenza e di cassa al capitolo 155 di nuova istituzione denominato: «Spese per i componenti della giunta regionale in qualità di assessori esterni»;

b) L. 300.000.000 per gli oneri di cui all'art. 2, con iscrizione in termini di competenza e di cassa al capitolo 180 di nuova istituzione denominato: «Spese per il funzionamento della struttura di supporto al presidente della giunta regionale».

2. All'onere complessivo di L. 650.000.000 di cui al comma 1, si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione del bilancio 2000.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio o di variazione allo stesso.

## Art. 4.

*Modificazione legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, modificazioni legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e abrogazione legge regionale 21 maggio 1973, n. 24.*

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

«La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1, decorre, per i consiglieri regionali e per il presidente della giunta regionale, dalla data della proclamazione e, per i componenti della giunta, dal giorno della nomina».

2. All'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «di supporto» sono soppresse le parole «al presidente e»;

b) al comma 3 dopo le parole «di supporto» sono soppresse le parole «al presidente e»;

c) al comma 5 dopo le parole «tre unità» sono soppresse le parole «per il presidente della giunta e»;

d) al comma 6 dopo le parole «di supporto» sono soppresse le parole «del presidente e»;

e) al comma 8 dopo le parole «durata dell'incarico» sono soppresse le parole «e per i due anni successivi».

3. È abrogata la legge regionale 21 maggio 1973, n. 24, recante «Determinazione delle attribuzioni dei componenti la giunta regionale», così come modificata dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 2, recante «Norme sul funzionamento delle strutture organizzative della Regione».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2000

BRACALENTE

00R0580



**LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 28.**

**Disposizioni per il settore lattiero-caseario - Modalità e criteri per l'attribuzione delle nuove disponibilità di quote latte attribuite alla Regione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 7 aprile 2000)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge definisce i criteri per l'assegnazione ai produttori umbri delle quote latte messe a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto legge 1° marzo 1999, n. 43 convertito con legge 27 aprile 1999, n. 118 e ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8.

**Art. 2.**

*Criteri quote: legge 27 aprile 1999, n. 118*

1. I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi dell'art. 1, comma 21 del decreto legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito con legge 27 aprile 1999, n. 118, sono assegnati ai produttori umbri con le seguenti priorità in ordine decrescente:

a) produttori che hanno subito riduzioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995, n. 46;

b) produttori che hanno subito riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nel bollettino AIMA n. 1 periodo 1997/1998, ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;

c) produttori che hanno subito riduzioni dei quantitativi, già riconosciuti nei bollettini AIMA, per effetto dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge 24 febbraio 1995, n. 46.

2. Per ciascuna delle priorità di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono attribuite in ordine le seguenti ulteriori priorità:

produttore titolare di un quantitativo di riferimento complessivo, prima delle riduzioni subite, inferiore a 150 tonnellate;  
altri produttori.

3. L'assegnazione avverrà fino a concorrenza della:

riduzione subita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 727/1994, come modificato con legge 24 febbraio 1995, n. 46;

riduzione subita con l'applicazione del decreto legge n. 411/1997, nei limiti delle quote attribuite dal Bollettino ufficiale AIMA n. 1, relativo al periodo 1997/1998, con esclusione dei quantitativi riconosciuti per effetto di contratti a carattere temporaneo;

riduzione subita con l'applicazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge n. 46/1995.

4. Qualora i quantitativi risultassero insufficienti a soddisfare tutte le necessità di ciascuna classe, si provvederà a ripartire le quote residue disponibili a favore dell'ultima classe e sub classe di priorità in maniera proporzionale alle quote assegnabili a ciascuna azienda di quella classe o sub classe prima della riduzione subita.

5. Qualora i quantitativi spettanti alla Regione Umbria vengano resi disponibili in periodi di tempo successivi l'assegnazione avverrà secondo le priorità indicate al comma 2, fino ad esaurimento delle richieste degli aventi diritto.

6. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni coloro che nel corso dei periodi 1997-1998, 1998-1999, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari e coloro che hanno cessato la produzione lattiera a qualunque titolo.

7. I quantitativi eventualmente non assegnati in quanto in esubero rispetto alle necessità di cui al comma 3, saranno assegnati con le modalità previste all'art. 3.

**Art. 3.**

*Criteri quote latte: decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8*

1. I quantitativi di latte posti a disposizione della Regione Umbria ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, con decorrenza 1° aprile 2000, dedotte le quantità di cui ai successivi commi 5 e 6 ed all'art. 4, sono assegnati ai produttori umbri quantitativi di riferimento di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

2. Non potranno usufruire di nuove assegnazioni i produttori che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 non abbiano prodotto in almeno uno dei due periodi il 90 per cento della quota loro assegnata, salvo i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 già segnalati alla Regione. Per le aziende ubicate nelle aree dichiarate disastrose con le ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997 potrà essere considerato il miglior risultato tra quelli relativi ai periodi dal 1995/1996 al 1998/1999;

nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano ceduto in modo definitivo o temporaneo attraverso contratti di qualsiasi natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

3. L'attribuzione delle nuove quote avverrà nel rispetto dei limiti di trenta tonnellate di produzione lattiera per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, come definita dall'art. 10 della legge n. 468/1992. A tal fine saranno considerati solo i terreni di proprietà, comproprietà, usufrutto o detenuti in forza di contratti di affitto pluriennali e di cui si dimostri l'effettivo possesso. Nel caso di cooperative saranno considerati i terreni nella disponibilità della società ed i terreni delle aziende associate.

4. Non saranno effettuate assegnazioni di quantitativi inferiori a due tonnellate.

5. Alle scuole secondarie pubbliche ad indirizzo agrario che nel periodo 1998/1999 erano titolari di quantitativi di riferimento utilizzati per condurre attività di allevamento a scopo didattico, al fine di garantire dimensioni sufficienti a svolgere la propria missione, saranno prioritariamente assegnati quantitativi di latte fino alla concorrenza di centocinquanta tonnellate in totale, qualora tale limite non potesse essere raggiunto con le assegnazioni di cui al comma 1.

6. Alla comunità incontro ONLUS di Amelia, al fine di consolidare l'attività di allevamento praticato a scopi terapeutici a favore dei soggetti assistiti, è riservata un quantitativo di riferimento di cento tonnellate a valere sulle assegnazioni di cui al presente articolo.

7. Le quote assegnate ai singoli produttori, ai sensi degli articoli 3 e 4, non potranno essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate, o costituire oggetto di contratti di soccida, o di qualsivoglia altro strumento negoziale per i successivi cinque periodi, salvo i casi di forza maggiore di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

**Art. 4.**

*Quote riservate ai giovani allevatori e alle zone terremotate*

1. Una quota pari al venti per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a giovani allevatori, come definiti dal Regolamento CE 1257/99, titolari di quota in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

2. Una quota pari al venti per cento dei quantitativi pervenuti ai sensi del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8 è riservata per assegnazioni a titolari di quota, conduttori di aziende ubicate nelle aree

dichiarate disastrose con le ordinanze ministeriali n. 2719 del 28 novembre 1997 e n. 2694 del 13 ottobre 1997, in misura proporzionale alla quota detenuta nel periodo 1998/1999 a titolo permanente.

3. Non potranno usufruire di assegnazione ai sensi del presente articolo coloro che nei tre periodi antecedenti quello in cui avviene l'assegnazione, abbiano ceduto in modo definitivo, o temporaneo attraverso contratti di qualsiasi natura, in tutto o in parte i propri quantitativi di riferimento.

4. Le quote attribuite ai sensi degli articoli 3 e 4, sono cumulabili nel rispetto del limite indicato al comma 3 dell'art. 3.

#### Art. 5.

##### *Modalità per l'assegnazione*

1. La giunta regionale con proprio atto definirà le modalità operative inerenti la presentazione delle richieste di assegnazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed ogni altro aspetto connesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 marzo 2000

BRACALENTE

00R0581

### LEGGE REGIONALE 27 marzo 2000, n. 29.

**Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 21 del 7 aprile 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

### ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE

#### Art. 1.

##### *Istituzione della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale*

1. La presente legge, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «decreto legislativo di riordino», istituisce e disciplina la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

#### Art. 2.

##### *Compiti della conferenza permanente*

1. La conferenza esprime pareri nei confronti della giunta regionale:

- a) sul progetto di piano sanitario, sui disegni di legge e sugli schemi di regolamento in materia sanitaria;
- b) sugli schemi di atti relativi all'integrazione socio-sanitaria;
- c) sugli indirizzi emanati dalla giunta regionale per l'elaborazione dei piani attuativi delle aziende ospedaliere e dei piani attuativi locali delle aziende sanitarie locali.

2. Sono attribuite alla conferenza, limitatamente alle aziende ospedaliere, le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, e quelle di cui alla lettera c) del comma 4 dello stesso articolo, nonché l'approvazione dei piani attuativi delle aziende stesse, che acquistano efficacia dopo la valutazione di congruità da parte della giunta regionale rispetto agli indirizzi della programmazione regionale.

#### Art. 3.

##### *Costituzione e composizione della conferenza*

1. La conferenza permanente è costituita come sezione del consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1998, n. 34; sono membri di diritto i presidenti delle province, i sindaci delle città sede delle aziende ospedaliere ed i presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende U.S.L.

2. Il consiglio delle autonomie locali adegua il proprio regolamento alle previsioni della presente legge.

3. La conferenza, che ha sede presso il consiglio delle autonomie locali, elegge nel proprio seno, nella seduta di insediamento il presidente, con le modalità previste dal regolamento del consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione assicura le funzioni di supporto mettendo a disposizione del consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie.

### TITOLO II ATTO AZIENDALE

#### Art. 4.

##### *Atto aziendale*

1. La organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, ex comma 1-bis dell'art. 3 del «decreto legislativo di riordino», adottato dal direttore generale sulla base della programmazione nazionale e regionale ed in conformità con i principi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il collegio di direzione di cui all'art. 17 del «decreto legislativo di riordino».

2. Sono contenuti nell'atto aziendale:

- a) la individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili;
- b) individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale;
- c) l'individuazione dei presidi ospedalieri secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3;
- d) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti quali strutture complesse di livello aziendale, distrettuale o di presidio ospedaliero, nonché delle strutture complesse che li compongono;

e) le disposizioni generali in materia contrattuale di cui al comma 1-ter dell'art. 3, del «decreto legislativo di riordino», prevedendo che l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e servizi, di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità, previe indagini di mercato e confronti concorrenziali

e tenendo altresì conto delle risultanze dell'osservatorio prezzi regionale; per i contratti d'importo superiore si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia;

f) la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 15-bis del «decreto legislativo di riordino» dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;

g) le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4, dell'art. 15 del «decreto legislativo di riordino», nonché per la verifica di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15-ter del decreto stesso;

h) le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione dei servizi sanitari.

3. L'atto aziendale delle aziende ospedaliere di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, tiene conto inoltre di quanto disciplinato dal protocollo d'intesa tra Regione ed università e viene adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore della università, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 517/1999.

4. L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono trasmesse alla giunta regionale per la verifica di conformità con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con la presente legge; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende conclusa con esito positivo.

5. A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto alla lettera f) dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3.

6. La giunta regionale, con apposita direttiva, individua le attività e la composizione del collegio di direzione di cui all'art. 17 del «decreto legislativo di riordino».

### TITOLO III

#### MODIFICHE ALLA LEGGE 20 GENNAIO 1998 N. 3 E ALLA LEGGE 19 DICEMBRE 1995, N. 51

##### Art. 5.

##### *Verifica piani attuativi delle aziende UU.SS.LL.*

1. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1998 è soppresso.

2. All'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«8. La giunta regionale verifica lo stato di realizzazione dei piani attuativi delle aziende sanitarie locali, in base alla relazione annuale trasmessa dai direttori generali entro il mese di gennaio; a tal fine acquisisce il parere della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale».

3. L'art. 15 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Collegio sindacale*). — 1. Il collegio sindacale è istituito presso ogni azienda sanitaria regionale, ai sensi e con le attribuzioni di cui all'art. 3-ter del «decreto legislativo di riordino» e, presso le aziende ospedaliere-universitarie, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999, ai sensi e con le attribuzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo».

##### Art. 6.

##### *Dipartimento di prevenzione*

1. L'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Dipartimento di prevenzione*). — 1. Per i dipartimenti di prevenzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e, per quanto attiene le funzioni, dal contenuto degli articoli 7-septies, 7-octies del «decreto legislativo di riordino».

2. In particolare il dipartimento di prevenzione comprende almeno i seguenti servizi:

a) igiene e sanità pubblica;

b) igiene degli alimenti e nutrizione;

c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

d) sanità animale;

e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Il dipartimento di prevenzione comprende altresì anche le funzioni ingegneristico-impiantistiche, organizzate in servizio o unità operativa.

3. Il dipartimento di prevenzione può comprendere anche la medicina legale e necroscopica, secondo l'articolazione organizzativa adottata dalle singole aziende U.S.L.

##### Art. 7.

##### *Contabilità analitica*

1. All'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è aggiunto il seguente comma: «È fatto obbligo ai sensi della lettera e) del comma 5 dell'art. 5 del «decreto legislativo di riordino» alle U.S.L. ed alle aziende ospedaliere di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo e responsabilità».

2. L'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 è abrogato.

##### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. Il termine per l'adeguamento dei requisiti minimi di strutture già autorizzate ed in esercizio, di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 3, è prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'obbligo della tenuta della contabilità economica per la gestione dei servizi socio-assistenziali previsto dal comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, entra in vigore dal 1° gennaio 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 27 marzo 2000

BRACALENTE

00R0582

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 31.

**Variante alla normativa tecnica del piano territoriale di coordinamento del Pollino.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

In attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 20 del 4 maggio 1987 è approvata la variante normativa del piano territoriale paesistico del Pollino inerente l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti e adottata dalla giunta regionale con deliberazione n. 3493 del 16 novembre 1998.


Art. 2.

*Oggetto*

La variante ha per oggetto la modifica alla normativa tecnica di attuazione allegata al piano territoriale di coordinamento del Pollino.

Alla normativa tecnica allegata al P.T.C. è aggiunto il seguente articolo:

«Nelle zone omogenee C3 C4 C5 è consentito ampliare le strutture ricettive esistenti con le seguenti limitazioni: fino a 6000 mc è consentito l'ampliamento del 50% della volumetria esistente delle strutture ricettive, oltre i 6000 mc, è consentito l'ampliamento della volumetria esistente secondo il grafico sotto riportato. Tutte le proposte di ampliamento dovranno essere corredate da verifica di ammissibilità per il tematismo percettivo.



Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 aprile 2000

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 40/2.14.02

**Legge regionale concernente: «Variante alla normativa tecnica del Piano territoriale di coordinamento del Pollino».**

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarata urgente, per l'intervenuto consenso governativo.

Con l'occasione il Governo ha osservato la necessità di rispettare la valorizzazione ambientale del territorio ex art. 149 del decreto legislativo n. 490/1999, nella concreta attuazione del provvedimento legislativo e nelle successive determinazioni regionali.

Potenza, 30 marzo 2000

*Il commissario del Governo: Fusco*

00R0330

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 32.

**Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali o convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati.

2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che garantiscano la presenza di uomini e di donne.

3. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:

- a) di rappresentanza conferita a consigliere regionale;
- b) di rappresentanza di diritto in funzioni di cariche ricoperte;

c) in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;

e) di nomine da effettuare in base a designazioni di enti, istituti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati esterni all'amministrazione regionale.

## Art. 2.

### Organi competenti

#### 1. Spetta al consiglio regionale:

a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo statuto, da atti normativi statali o comunitari, da convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati;

b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;

d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti gli amministratori degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla giunta regionale, al suo presidente o a un assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti ad eccezione dei criteri di votazione stabiliti nella legge regionale 14 giugno 1986, n. 11, e sue successive modificazioni, istitutiva del difensore civico.

## Art. 3.

### Elenco delle nomine

1. Il presidente del consiglio regionale dispone, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla sua elezione nel nuovo consiglio regionale, la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine di competenza degli organi regionali.

#### 2. L'elenco dovrà indicare:

- a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;
- b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;
- c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;
- d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- e) le indennità previste per ogni incarico;
- f) le persone in carica.

3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura, il presidente del consiglio provvede, entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell'avviso pubblico.

4. Ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3, il presidente della giunta comunica, in tempo utile, al presidente del consiglio l'elenco delle nomine e designazioni di propria competenza e dei singoli assessori.

## Art. 4.

### Proposte di nomine e designazioni e relativa documentazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3 ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare al presidente del consiglio regionale proposte di candidatura.

2. La giunta regionale, il presidente della giunta, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri possono presentare candidature fino a tre giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione per la nomina o designazioni.

3. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.

4. Le proposte di candidature devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) i titoli di studio;
- c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale;
- d) l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
- e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
- f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
- g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;
- h) la disponibilità ad accettare l'incarico;
- i) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;
- l) l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dal successivo art. 10.

5. Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima dichiarazione di cui al precedente comma 4.

6. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4 comporta, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

7. Gli eletti, i designati ed i nominati devono presentare all'inizio ed alla scadenza dell'incarico copia della più recente dichiarazione dei redditi.

8. I termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui al comma 1 del presente articolo valgono anche qualora le nomine e designazioni siano di competenza della giunta regionale o del suo presidente.

## Art. 5.

### Parere della commissione consiliare

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono soggette al parere della commissione consiliare competente per le questioni istituzionali.

2. La commissione esprime il proprio parere sulla base dei dati documentali e di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura.

3. Spetta alla commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, negli statuti, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.

4. La commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.

5. La commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta e comunque non oltre il quarantaduesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della commissione, l'organo competente può procedere alla nomina o alla designazione dando atto che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo, comunque, la dichiarazione di cui al precedente art. 4.

6. Qualora gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o designazioni che hanno ottenuto il parere negativo della commissione devono riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro cinque giorni dalla richiesta.

#### Art. 6.

##### *Modalità di elezione*

1. La elezione o la designazione da parte del consiglio regionale di sei o più rappresentanti della Regione presso enti, istituti ed organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere.

2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti o designati, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto.

3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente commissione consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

4. L'elezione da parte del consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.

#### Art. 7.

##### *Elenco dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali*

1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso sorteggio in seduta pubblica tra gli iscritti, nell'elenco istituito con la presente legge.

2. È istituito presso la presidenza del consiglio regionale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco dei revisori dei conti a cui possono essere iscritti coloro che sono revisori contabili ai sensi dell'art. 1 decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 ed abbiano esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovino in alcuna delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente del consiglio regionale dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di un avviso pubblico per la formazione dell'elenco di cui al precedente comma 2, per consentire agli interessati di presentare le relative domande.

4. L'avviso dovrà indicare i requisiti che i candidati devono possedere, i termini di scadenza entro cui presentare le domande e la documentazione da allegare alla domanda.

5. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma 3, l'ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità e dispone la pubblicazione dell'elenco nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. In relazione alle nomine e designazioni, il presidente del consiglio regionale, con avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione almeno quindici giorni prima, indica le nomine o le designazioni da effettuare specificando la data e l'ora nella quale l'ufficio di presidenza del consiglio, in seduta pubblica, procederà al sorteggio tra i nominativi compresi nell'elenco di cui al comma 2.

7. Nel caso in cui oltre ai requisiti essenziali per l'iscrizione nell'elenco, per specifiche nomine siano richiesti ulteriori particolari requisiti, il sorteggio sarà effettuato solo tra gli iscritti nell'elenco che sono in possesso di tali requisiti.

8. Se l'elenco risulta carente rispetto a particolari requisiti e professionalità, il presidente del consiglio dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione di un avviso pubblico per la presentazione delle specifiche domande. Tra le domande pervenute che risultano idonee si procederà ad un sorteggio seguendo la procedura indicata nel comma 6.

9. I nominativi sorteggiati vengono comunicati al presidente della giunta regionale che procede con proprio decreto alla designazione o nomina verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza di incompatibilità in relazione all'incarico da ricoprire.

10. I nominativi sorteggiati, sulla base delle procedure previste dal presente articolo, sono cancellati dall'elenco e non possono più partecipare a successivi sorteggi fino a quando l'elenco non sarà esaurito.

11. Il presidente del consiglio periodicamente disporrà, con le procedure del comma 3, la riapertura dei termini per la istituzione di un nuovo elenco che potrà essere utilizzato solo dopo l'esaurimento del precedente elenco.

12. La nomina o designazione a revisore supplente o a componente supplente di un collegio sindacale, nonché la rinuncia alla nomina o alla designazione, non comporta la cancellazione dall'elenco.

#### Art. 8.

##### *Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione*

1. Gli eletti, nominati o designati in enti ed organismi regionali o sub regionali, ad eccezione dei casi in cui il termine di scadenza è fissato in leggi statali ed in ordinamenti di enti ed organismi esterni alla Regione, durano in carica per il periodo previsto dalla legislazione regionale e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale e per non più di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3, salvo deroghe esplicitamente contenute in disposizioni di legge.

2. Gli organi scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili.

3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.

4. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro novanta giorni dalla nomina dei commissari.

5. Nel caso di rappresentanza conferita a consigliere regionale, quest'ultimo non potrà permanere nel medesimo incarico per una durata superiore a 10 anni.

#### Art. 9.

##### *Poteri sostitutivi di nomina*

1. Per le nomine spettanti al consiglio regionale, ove questo non procede ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente, entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al presidente del consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 del precedente art. 6, nell'effettuazione delle nomine il presidente del consiglio regionale terrà conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante.

3. Per le nomine spettanti alla giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, essa viene convocata d'urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza è trasferita al presidente della giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni.

4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il consiglio o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelle per le quali non siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.

5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non è richiesta l'acquisizione del parere della commissione consiliare, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

#### Art. 10.

##### *Incompatibilità*

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;

b) membro della giunta o del consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1;

c) presidente, assessori, consiglieri delle amministrazioni provinciali;

d) dipendente dello Stato, della regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;

e) magistrato ordinario del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovregionali.

3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni delle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 11.

##### *Limitazioni per l'esercizio degli incarichi*

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.

2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni.

#### Art. 12.

##### *Obblighi, revoca, decadenza dei nominati*

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente.

3. In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il consiglio regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata.

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 31 maggio 1993, n. 27, nonché tutte le altre norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.

#### Art. 14.

##### *Pubblicazione della legge*

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 5 aprile 2000

DINARDO

00R0331

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 5 0 0 0 \*

L. 3.000